

DIRITTO SOCIETARIO

Il sistema dualistico nelle Spa

di Dottryna



Nell'ambito della disciplina civilistica sulla amministrazione delle Spa, il sistema dualistico può essere adottato in alternativa al sistema monistico o tradizionale.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Societario", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza i profili generali del sistema dualistico.

Nelle società che hanno adottato il **sistema dualistico** la **funzione amministrativa** è affidata al **consiglio di gestione**, il quale può **delegare** ad uno o più **componenti** specifiche attribuzioni.

Si applicano, in questo caso, le disposizioni che disciplinano **rapporti** tra **consiglio di amministrazione** e **amministratori delegati** nel sistema tradizionale. Per espressa previsione normativa, il **consiglio di gestione deve essere necessariamente pluripersonale**: i **componenti** devono essere infatti **almeno due**. I consiglieri possono essere anche **non soci**.

I componenti del consiglio di gestione sono **nominati dal consiglio di sorveglianza**, e non dall'assemblea dei soci. Chi è **membro del consiglio di sorveglianza non** può assumere la carica di **consigliere di gestione**.

Gli [articoli 2409-novies cod. civ. e seguenti](#), nel dettare la disciplina applicabile al consiglio di gestione richiama espressamente alcune norme dedicate al **sistema di amministrazione tradizionale** (si veda, a tal proposito, soprattutto l'[articolo 2409-undecies](#)).

Deve quindi ritenersi che al **consiglio di gestione**:

- vadano innanzitutto applicate le **disposizioni** di cui agli [articoli 2409-novies e seguenti cod. civ.](#),
- vadano applicate le norme in materia di **amministrazione di Spa** nel sistema tradizionale **espressamente richiamate** dagli [articoli 2409-novies e seguenti cod. civ.](#),

- vadano infine applicate **tutte le altre norme in materia di amministrazione** nel sistema tradizionale, **se compatibili**, con riferimento alle altre fattispecie **non** espressamente disciplinate.

I consiglieri di gestione restano in carica per un periodo non superiore a **3 esercizi**, con scadenza alla data di riunione del **consiglio di sorveglianza** convocato per **l'approvazione del bilancio** relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono **rieleggibili** (salvo diversa previsione statutaria).

I componenti del **consiglio di gestione** sono **revocabili dal consiglio di sorveglianza** in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al **risarcimento dei danni** se la revoca avviene **senza giusta causa**.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il **consiglio di sorveglianza** provvede senza indugio alla loro **sostituzione**.

Azione sociale di responsabilità

Specifiche disposizioni sono dettate con riferimento ai soggetti legittimati a promuovere **azione sociale di responsabilità**.

Ai sensi dell'[articolo 2409-decies cod. civ.](#), l'**azione di responsabilità** contro i **consiglieri di gestione** può essere promossa:

- **dalla società o dai soci** (si richiama a tal proposito la disciplina applicabile nel sistema tradizionale),
- **dal consiglio di sorveglianza**. In questo caso la deliberazione è assunta dalla maggioranza dei componenti del consiglio di sorveglianza e, se è presa a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, importa la revoca dall'ufficio dei consiglieri di gestione contro cui è proposta, alla cui sostituzione provvede contestualmente lo stesso consiglio di sorveglianza.

Si ricorda che, **come nel modello tradizionale**, i consiglieri di gestione possono essere soggetti non solo all'**azione sociale di responsabilità** ma anche all'**azione di responsabilità promossa dai creditori sociali**, oppure da parte dei **singoli soci o dai terzi danneggiati**.

Master di specializzazione

LE SOCIETÀ DI CAPITALI: ASPETTI RILEVANTI E CRITICITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)